

**COMUNE DI
MAROSTICA**



IL SINDACO
Rag.
Gianni Scettro

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
Dott.ssa
Francesca Lora

PRG

ALLEGATO "A"

Comune di Marostica (VI)

Il presente elaborato fa parte della
**VARIANTE GENERALE AL PIANO
REGOLATORE**

APPROVATO CON DGR n° 1699 del 30\05\2003

APPROVATO CON DGR n° 3441 del 07\11\2003

APPROVATO CON DCC n° 22 del 05\06\2003;

APPROVATO CON DCC n° 18 del 17\02\2004;

APPROVATO CON DCC n° 39, n°40, n°41, n°42, n°44, n°45 del 26\04\2004;

APPROVATO CON DCC n° 96, n°97, n°98, n°99, n°102, n°103 del 23\11\2004;

APPROVATO CON DCC n° 4, n°5, n°6, n°9 del 24\02\2005;

APPROVATO CON DCC n° 38 del 30\05\2005;

APPROVATO CON DCC n° 76 del 11\10\2005;

APPROVATO CON DCC n° 84 del 22\12\2005;

APPROVATO CON DCC n° 29 del 08\05\2006;

APPROVATO CON DCC n° 52, n°55, n°56, n°57 del 05\09\2006;

APPROVATO CON DCC n° 64, n°65 del 15\11\2006

APPROVATO CON DCC n° 80 del 19\12\2006

APPROVATO CON DCC n° 4 del 12\02\2007

APPROVATO CON DCC n° 42, n° 43, n° 44 del 28\06\2007

APPROVATO CON DCC n° 100 del 27\12\2007

APPROVATO CON DCC n° 28 del 16\07\2008

APPROVATO CON DCC n° 48 del 25\09\2008

APPROVATO CON DCC n° 80 del 29\12\2008

APPROVATO CON DCC n° 9 del 05\02\2009

APPROVATO CON DCC n° 28 del 07\04\2009

APPROVATO CON DCC n° 50, n° 51 del 20\04\2009

APPROVATO CON DCC n° 91 del 29\10\2009

APPROVATO CON DGR n° 2580 del 16\09\2008

APPROVATO CON DGR n° 2153 del 14\07\2009

ESECUTIVO DAL 18/08/2009

Area 4[^]

Sviluppo del Territorio - Urbanistica

PARTE A

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente allegato, parte A, si applicano agli interventi sui fabbricati esistenti definiti beni culturali ed ambientali individuati (con schedatura) nelle planimetrie di Piano ai sensi dell'art. 28 della L.R. 61/85 che, se ricadenti in zona agricola, sono individuati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85.

2. Le disposizioni stabilite dalla presente disciplina sono prevalenti rispetto ad analoghe disposizioni stabilite dalla disciplina generale della zona entro la quale ricade il manufatto.

3 Per gli edifici oggetto di tutela in base alla L.R. 24/85 art.11, in alternativa alle modalità di intervento indicate nelle rispettive schede, è sempre facoltà del proprietario, sentita la Giunta Comunale a suo insindacabile giudizio, proporre l'approvazione di un piano di recupero, anche allargato a più edifici oggetto di tutela, in qualsiasi ZTO essi ricadano. L'unità minima di intervento del PdR dovrà coincidere con l'edificio schedato.

4. E' facoltà del progettista, nei limiti della disciplina di zona, di adottare soluzioni progettuali in relazione ad un'attenta ed innovativa progettazione di qualità specificatamente documentata mediante:

- descrizione del progetto e dei riferimenti culturali adottati;
- descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali in riferimento all'interpretazione dei fabbricati di maggior qualità oggetto del censimento dei beni ambientali;
- descrizione del bilancio paesaggistico conseguito a seguito della realizzazione del manufatto (valorizzazione di determinate prospettive, armonizzazione tipologica dei volumi, ecc.).

Le soluzioni progettuali giudicate di particolare pregio saranno sintetizzate a cura del progettista proponente in apposite schede e saranno raccolte a cura del Comune in un apposito repertorio a disposizione di tutti: esse costituiranno un'appendice documentaria al presente allegato.

Art. 2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI - SCHEDATURA

1. Destinazioni d'uso: per tutti i fabbricati, fatta salva eventuale diversa indicazione puntuale, è sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione dell'immobile rispetto alla conferma della destinazione d'uso in atto. Per i fabbricati ricadenti in zone diverse da quelle di tipo "E" le destinazioni d'uso ammesse, salvo contraria specifica indicazione, sono quelle proprie di ciascuna zona.

2. Ampliamenti: gli incrementi volumetrici eventualmente possibili in base alla disciplina di zona possono applicarsi ai soli fabbricati per i quali sia consentito almeno l'intervento di "*ristrutturazione parziale o conservativa*" nel rispetto dei seguenti caratteri compositivi dell'edificio originario:

- conservazione della ripartizione originaria dei piani fuori terra;
- ricomposizione della metrica della formetria originaria;

Gli edifici possono essere ampliati fino a saturazione degli indici di zona ed è in ogni caso consentito, per una sola volta, un aumento di volume massimo di 30 mc per ogni unità funzionale (alloggio, azienda ecc) per esigenze igienico-sanitarie e funzionali, anche in deroga agli indici di zona e al grado di protezione (con esclusione dei fabbricati assoggettati ad intervento di restauro) purché il nuovo volume sia armonicamente inserito nell'edificio esistente.

Sono ammissibili i volumi interrati da destinare a vani accessori, possibilmente eseguiti entro la superficie coperta del fabbricato, e la loro realizzazione non dovrà pregiudicare la staticità dell'edificio esistente. Le opere esterne necessarie (rampe, scale, ecc.) dovranno essere armonicamente inserite nel contesto e valutate in sede di Commissione Edilizia.

3. Ad esclusione dei fabbricati assoggettati ad intervento di restauro e risanamento conservativo, può essere ammessa la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici da comprovare con perizia giurata del progettista o del direttore dei lavori. La demolizione con immediata ricostruzione non modifica i diritti già acquisiti nei confronti di terzi.

4. Fatti salvi i fabbricati assoggettati ad intervento di restauro e risanamento conservativo, previo Piano di Recupero, sono consentiti tutti gli interventi volti a sostituire o modificare sostanzialmente anche attraverso

l'alterazione planivolumetrica di un edificio o di un gruppo di edifici, il tessuto urbanistico esistente e il rapporto con le aree limitrofe. Gli interventi dovranno essere preceduti da ampia dettagliata disamina degli elementi costitutivi delle aree limitrofe in modo da consentire un organico inserimento delle nuove previsioni. Con lo stesso procedimento le modalità di intervento previste dalle schede B, potranno essere variate a seguito di approfondita analisi storica o di adozione di strumento attuativo comprensivo di specifica analisi sui manufatti. Nelle aree limitrofe a quella con edifici tutelati l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei beni stessi.

5. Le indicazioni contenute nell'apposita schedatura vanno così interpretate:

5.1 Schedatura confermata (del G.R. 5739 del 10.10.1991):

- i dati quantitativi (volume e superficie area pertinenziale) sono ricognitivi e vanno verificati in sede di rilascio di concessione edilizia;
- pianta piano terra (non tratteggiata): indica la parte del fabbricato alla quale si applica la disciplina puntuale; in caso di contrasto con quanto indicato nelle planimetrie di piano prevale l'indicazione delle scheda;
- abaco degli elementi costitutivi l'edificio: fornisce un primo approccio conoscitivo del manufatto per indirizzare all'impiego di tecniche coerenti;
- interventi ammessi: sono quelli riportati nell'apposita tabella; ad eccezione dell'intervento di demolizione senza ricostruzione, sono altresì consentiti tutti gli interventi di minore entità (ad esempio se è ammessa la ristrutturazione sono ammessi anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione conservativa).

5.2 Nuova schedatura

- isolato – edificio n.: rappresentano il numero progressivo attribuito al fabbricato principale e forniscono unicamente il collegamento tra la cartografia e la scheda.
- ambito di intervento unitario n.: segnala l'eventuale appartenenza del fabbricato ad un ambito di intervento unitario indicato nelle tavole di Piano.
- Valore architettonico ambientale : è il giudizio sintetico riferito complessivamente all'edificio e costituisce indirizzo interpretativo della disciplina coerentemente con la successiva definizione dell'intervento ammesso. In particolare per i fabbricati classificati di interesse :
 - Elevato: gli interventi saranno volti a tutelare l'edificio originario nella sua globalità e in ogni singola componente nell'ottica del restauro;
 - Significativo: gli interventi saranno rivolti alla valorizzazione degli elementi originari nell'ottica della conservazione;
 - Modesto: gli interventi potranno prevedere la trasformazione dell'edificio, riconoscendone la tipologia originaria che dovrà rimanere riconoscibile, ma potendo proporre integrazioni riconducibili alle forme architettoniche della tradizione locale specificatamente documentate;
 - Nulla: gli interventi saranno rivolti alla riqualificazione del manufatto con l'obiettivo di meglio integrarlo con il contesto insediativo limitrofo.
- Rapporto con il contesto : indica il contesto morfologico entro il quale ricade, oggi, il manufatto e definiscono l'indirizzo verso il quale orientare l'intervento edilizio comprendente anche le aree strettamente pertinenti:
 - Coerente: gli interventi saranno orientati a valorizzare e riproporre gli elementi originari;
 - Neutro: gli interventi dovranno mirare a riqualificare il manufatto e l'area pertinenziale nella logica delle caratteristiche tipologiche dell'intorno;
 - Dissonante: gli interventi dovranno rimuovere gli elementi in contrasto con l'ambiente circostante.
- Destinazioni d'uso (esistenti – di progetto): nelle schede puntuali sono indicate le destinazioni d'uso esistenti e quelle cui il fabbricato potrà essere destinato; tuttavia per i fabbricati ricadenti in zone diverse da quelle di tipo "E" le destinazioni d'uso ammesse, salvo diversa specifica indicazione, sono quelle proprie di ciascuna zona; per tutti i fabbricati, fatta salva eventuale diversa indicazione puntuale, è comunque consentita la destinazione d'uso residenziale ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione dell'immobile rispetto alla destinazione d'uso in atto. Il Comune può consentire destinazioni d'uso diverse limitatamente ai settori commerciali e turistico ricettivi qualora l'esigenza primaria della conservazione tipologica dell'immobile (volume specialistico quale : barchessa, molino, magazzino ecc.) non potesse essere convenientemente perseguita con la destinazione d'uso residenziale.

- Interventi sui volumi esistenti : contiene lo specifico intervento edilizio ammesso sul fabbricato principale o su porzioni definite secondarie. Per i volumi confermati sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Per le nuove costruzioni dovrà essere osservato un distacco non inferiore a 10 ml dai fabbricati assoggettati ad intervento di restauro o risanamento conservativo.
- Intervento di ampliamento : indica il tipo dell'eventuale ampliamento ammesso dalla scheda; i tipi 1, 2 e 3 sono prescrittivi come l'entità massima dello stesso ampliamento.
- Elementi da rimuovere/riqualificare : elenca i diversi elementi ai quali il progetto esecutivo deve fare esplicito riferimento.
- Prescrizioni: è l'indicazione puntuale dei limiti e delle condizioni alle quali gli interventi ammessi sono subordinati. In ogni caso le superfetazioni, baracche e tettoie, servizi pensili o accostati, elementi impropri (mensole in ferro, sostegni diversi...) frutto di sedimentazione nel tempo, vanno rimossi per ripristinare l'originario aspetto della fabbrica. Nel caso si tratti di volumi legittimi, può esserne consentito il recupero con destinazione d'uso accessoria alla residenza e nel rispetto della tipologia tradizionale locale.

Art. 3 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'attuazione degli interventi previsti avviene nel rispetto delle seguenti definizioni contenute nei seguenti articoli del Regolamento Edilizio:

- manutenzione ordinaria : art. 8;
- manutenzione straordinaria : art. 9;
- restauro : art. 10;
- risanamento conservativo : art. 11;
- ristrutturazione edilizia parziale : art. 12;
- ristrutturazione edilizia totale : art. 12;
- sostituzione edilizia : art. 13;
- demolizione senza ricostruzione : art. 14;
- ristrutturazione urbanistica : art. 15.

2. Per gli interventi di ampliamento richiamati nella schedatura, valgono le seguenti definizioni:

2.1 AMPLIAMENTO MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE:

- sottotetto esistente abitabile
- creazione sottotetto
- allineamento copertura
- sopraelevazione di un piano

DEFINIZIONE: costituiscono ampliamento mediante sopraelevazione gli interventi edilizi volti ad aumentare la capacità ricettiva esistente mediante l'estensione in senso verticale del fabbricato. Tali interventi possono comportare sia la sopraelevazione dell'ultimo piano esistente, sia la nuova realizzazione di un piano mansarda o un piano normale.

DISCIPLINA :


A) Finiture esterne

E' prescritto il rifacimento e la formazione di finiture analoghe o congruenti con quelle dell'edificio originario preesistente.

B) Elementi strutturali

E' consentita la sopraelevazione del sottotetto esistente o la creazione di un nuovo piano mansardato o normale nel rispetto delle indicazioni di cui agli schemi allegati e non eccedente i limiti massimi di altezza eventualmente indicati nella planimetria di progetto. L'ambito minimo di intervento corrisponde all'edificio come individuato dalla scheda e per i distacchi dai fabbricati e dai confini si applica la disciplina del C.C.

- sottotetto esistente abitabile (A1)
- creazione di un nuovo sottotetto (A2)
- allineamento della copertura (A3)
- sopraelevazione di un piano (A4)



Involucro esterno :è prescritto lo sviluppo in verticale delle murature perimetrali, in allineamento a quelle esistenti, conseguente alla sopraelevazione.

C) Prospetto ed aperture esterne

E' richiesto l'adeguamento dei prospetti e delle aperture esterne nel rispetto degli allineamenti esistenti o originari se ripristinati.

D) Elementi interni non strutturali











Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planivolumetrico del piano mansardato, nonche` l'aggregazione o la suddivisione di unita` immobiliari. E' ammesso altresì il rifacimento e la nuova formazione di finiture.

E) Impianti tecnologici ed igienico-sanitari

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti.

2.2 Ricomposizione delle coperture alterate

Le coperture alterate vanno sempre ricondotte alle tipologie originarie anche quando ciò comporti un marginale incremento volumetrico senza variazione delle superfici utili. Gli schemi di copertura di seguito indicati costituiscono riferimento per tutti gli interventi edilizi sui fabbricati censiti comportanti la ricomposizione delle coperture alterate:

ESEMPI DI COPERTURE AMMESSE	ESEMPI DI COPERTURE VIETATE
<p>Negli esempi riportati sono raffigurate le piu' frequenti tipologie di copertura ammesse: e' consentita l'aggregazione tra diversi tipi di copertura a condizione che le pendenze risultino analoghe per ciascuna falda dello stesso fabbricato E' ammessa la copertura a padiglione con esclusione dei fabbricati a pianta prossima al quadrato.</p>  <p>1. a capanna due falde di copertura simmetriche con colmo parallelo all'asse longitudinale dell'edificio</p>	<p>Non e' consentito alterare le coperture originarie dei vecchi fabbricati di interesse ambientale E' sempre consentito il ripristino delle coperture alterate o la trasformazione di coperture difformi verso le tipologie ammesse, anche quando cio' comporti un modesto incremento volumetrico a condizione che non derivi un aumento delle superfici utili di pavimento.</p>  <p>a. a falde sfalsate sul colmo</p>
 <p>2. a capanna asimmetrica: come il tipo 1 ma con una falda piu' allungata sul fronte principale o sul retro</p>	 <p>b. con falda di copertura interrotta da diversa inclinazione</p>
 <p>3. a capanna interrotta: come il tipo 2 ma la falda maggiore e' interrotta il dislivello tra le falde sara' maggiore a 1,0 m</p>	 <p>c. con copertura ad una falda emergente sul lato lungo</p>
 <p>4. a corpi disassati: e' una forma di aggregazione dei tipi a capanna il dislivello tra falde sara' maggiore ad 1 m</p>	 <p>d. con falde di copertura avente diversa inclinazione nell'ambito dello stesso fabbricato</p>
 <p>5. a corpi disassati la copertura a falda unica e' ammessa unicamente per i corpi di fabbrica aggregati, escluso i corpi di fabbrica principale</p>	 <p>e. con falda di copertura emergente sul lato breve</p>

3 - AMPLIAMENTO MEDIANTE NUOVA EDIFICAZIONE LATERALE DI VOLUMI ESISTENTI

DEFINIZIONE : è costituito dagli interventi di nuova edificazione in ampliamento volti ad aumentare la capacita` ricettiva esistente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato.

3.1. Disciplina: l'ampliamento nel rispetto della disciplina di zona, se non vietato da specifica precisazione, è consentito per edifici assoggettati almeno alla ristrutturazione conservativa.

3.2. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi:


A) Finiture esterne

Le finiture esterne del volume edilizio dovranno essere uguali, o coerenti a quelle originarie del fabbricato preesistente. Non sono ammesse terrazze a sbalzo nei fronti prospicienti spazi pubblici.


B) Elementi strutturali

I nuovi elementi strutturali dovranno adeguarsi agli schemi allegati conformemente al tipo di ampliamento ammesso conseguente a:


tipo A6/1: prolungamento di una falda di copertura;



A6/2 : spostamento del colmo e prolungamento coperto;



A6/3: estensione in senso longitudinale



3.3 L'ambito dell'ampliamento è deducibile dal massimo volume ammesso dalla scheda o dalla disciplina di zona e, in ogni caso, non può essere superiore al 50% della profondità (per i tipi A6/1 e A6/2) o della lunghezza della fronte (per il tipo A6/3) esistenti: in ogni caso l'ampliamento deve essere effettuato per spessori che consentano il mantenimento (sebbene forato) del muro strutturale perimetrale esistente che viene conglobato. Nel caso di sopraelevazione (tipo A6/3) l'ambito può ricadere interamente o parzialmente entro l'ingombro del volume esistente.

Le nuove murature perimetrali dovranno risultare allineate a quelle preesistenti salvo diversa indicazione della tavola del Piano.

C) Prospetto ed aperture esterne

E' richiesto l'allineamento delle nuove aperture con quelle dell'edificio preesistente.

D) Elementi interni non strutturali

Sono ammessi allineamenti orizzontali diversi da quelli dell'edificio preesistente, nel rispetto delle indicazioni del precedente punto C.

E) Impianti tecnologici ed igienico-sanitari

E' ammesso l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari non emergenti dalla sagoma dell'edificio.

Art. 4 ALTEZZE DEI LOCALI

1. Negli edifici oggetto di intervento codificato l'altezza media dei locali da ricavare nel sottotetto e nei piani per uso abitativo è quella prevista dalle presenti norme e, in attesa, dal Regolamento Edilizio. In caso di cambio di destinazione d'uso dei locali già abitabili è consentito il mantenimento delle altezze interne preesistenti nel rispetto delle norme del P.R.G..

2. Qualora il cambio di destinazione d'uso interessasse una parte non abitabile di fabbricato (annesso agricolo, deposito, magazzino) l'altezza interna va preferibilmente ricondotta a quella della porzione abitabile adiacente per evitare sostanziali alterazioni tipologiche, con un minimo di 2,40 ml.

Art. 5 AREE SCOPERTE PERTINENZIALI

1. Il recupero e la riqualificazione dei fabbricati oggetto di tutela deve comportare il contestuale risanamento delle aree strettamente pertinenziali con l'impiego di materiali e tecniche coerenti con l'impianto originario: è vietato l'impiego di materiali a gettata continua (asfalto, cemento).

PARTE B

ART. 1 DIFESA E RISPETTO DEL SUOLO

1. Ad esclusione delle operazioni connesse all'ordinaria attività agricola, per ogni opera che preveda un significativo "movimento terra", il Comune può richiedere di verificare che non ne derivi un impatto negativo sul suolo, acqua e vegetazione, orientando l'intervento mediante:

- l'assoggettare scarpate e i pendii non saldi, ad inerbimento e/o a copertura con piantumazioni arbustive/arboree idonee al caso o con provvedimenti con ingegneria naturalistica;
- il mantenimento in piena efficienza, con opportune opere di manutenzione i terrazzamenti dei versanti collinari e ripristinando sistematicamente le parti di muratura in pietrame lesionata e i manufatti di drenaggio e di regolamentazione delle acque superficiali.

2. Sono sempre ammesse le regolari manutenzioni della rete idrica superficiale, le opere leggere di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, la rivegetazione dei pendii.

3. Nel caso in cui l'area oggetto di trasformazione urbanistica non fosse servita da rete fognaria o le acque non possano essere recapitate in un corso d'acqua, lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà avvenire nel sottosuolo attraverso pozzi perdenti o trincee drenanti, prevedendo almeno un pozzo di dispersione (delle seguenti dimensioni: diametro mt 2.00, profondità mt 3.00) nel sottosuolo per ogni 1.400 mq di superficie a strada, parcheggio e verde. In questo caso si dovranno utilizzare manufatti di pretrattamento per le acque di prima pioggia, quali pozzetti disoleatori e anche pozzetti dissabiatori.

4. Nell'ambito collinare si richiamano le Norme di cui all'art. 11 delle N.T.A. del PTP.

ART. 2 ZONE A RISCHIO IDRAULICO

1. Sono considerate a rischio idraulico le aree individuate nel Piano, esondate o esondabili in occasioni di eventi di piena anche non eccezionali; oppure lungo i tratti idraulicamente arginati dei corsi d'acqua.

2. In tutte le zone a rischio idraulico operano le direttive di cui agli artt. 10 e 18 del PTRC.e all'art. 12 del PTP. Gli Enti responsabili della autorizzazione degli interventi devono attenersi alle seguenti direttive di tutela:

- a) per ogni intervento territoriale che possa comportare un rischio di natura idraulica va richiesto il parere al competente Consorzio di Bonifica;
- b) verificare il dimensionamento delle reti di fognatura esistenti a servizio delle aree urbanizzate, considerando gli stati di piena indotti nella rete di canali che funge da corpo recipiente, tenendo conto inoltre di tutti i possibili contributi che concorrono a determinare le portate massime dell'intero sistema idraulico;
- c) favorire, in rapporto alla capacità di portata dei canali recipienti, la possibilità di ridurre le portate massime di tali sistemi di drenaggio con l'inserimento in rete di adeguati volumi di accumulo temporaneo dei colmi di piena;
- d) contrastare l'eliminazione dei volumi d'invaso naturali presenti nelle aree tributarie della rete idraulica minore. Laddove il provvedimento fosse comunque inevitabile, le conseguenze idrauliche dell'intervento devono essere valutate con criteri affidabili e non sommari, evidenziando in particolare gli effetti sull'intero sistema idrografico interessato e conseguentemente di predisporre le opportune opere.

ART. 3 ZONE DI TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E DELLE ACQUE PUBBLICHE VINCOLATE

1. Vengono individuati nel Piano il reticolo idrografico principale comunale e, ai sensi dell'art. 50 delle N.d.A. del PTRC, le acque pubbliche vincolate ai sensi della legge 431/85.

2. Il vincolo paesistico di cui all'art. 1 lettera c) della Legge 22/8/1985 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni e la relativa procedura autorizzativa, unitamente alle individuazioni degli elementi indicati al comma precedente, sono automaticamente adeguati ai successivi aggiornamenti dell'elenco regionale delle acque pubbliche predisposto ai sensi della citata L. 431/85.

3. Gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua (asporto di materiale litoide; rimozione o taglio di alberature in alveo; ripristino di briglie, platee o soglie, sostituzione o brevi ampliamenti di difese spondali; etc.) dovranno avere caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, rispettando le caratteristiche di naturalità degli alvei e delle aree di espansione, nonché della vegetazione limitrofa esistente.

Compatibilmente con le necessità di sicurezza idraulica saranno adottate tecnologie a basso impatto ambientale, predisponendo gli interventi necessari alla correzione degli squilibri ed alla stabilizzazione dei versanti immediatamente interessati. In particolare si tenderà alla correzione dei fenomeni erosivi in alveo e sulle sponde, a contrastare l'asportazione diffusa del manto di copertura ed il conseguente trasporto solido, a ripristinare il profilo delle sezioni e la funzionalità della copertura vegetale.

4. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi consentiti dalle vigenti norme in zona agricola in aree prive del collegamento delle acque reflue con la rete fognaria, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

5. Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo é regolamentato dall'Allegato D al Piano Regionale per il risanamento delle Acque approvato con provvedimento consiliare n. 962 del 1 settembre 1989, nonché della Circolare n. 24 del 10 ottobre 1990 e successive modificazioni.

Vale inoltre la classificazione riportata dalle N.d.A. del PTP all'art. 14.

ART. 4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Per tutti i nuovi interventi urbanistici di rilevante impatto sul territorio, (produttivi e infrastrutturali), l'Amministrazione comunale potrà richiedere di:

- valutare i rischi di inquinamento atmosferico connessi ai principali fattori meteorologici, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge n. 615/1966, in relazione alle fonti inquinanti esistenti ed alle caratteristiche climatiche del sito dove si prevede la localizzazione di nuovi insediamenti;
- prevedere interventi protettivi a scala territoriale (zone filtro, barriere arboree, etc.), volti a impedire o ridurre l'impatto dei flussi inquinanti sugli insediamenti residenziali;
- adeguare i percorsi del traffico agli obiettivi di contenimento dell'inquinamento veicolare.

ART. 5 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Le direttive in materia di smaltimento dei rifiuti, definite ai sensi del D.P.R. 915/82, della Legge Regionale 33/85 e loro successive modifiche, integrazioni e piani attuativi, sono fornite dall'art. 16 del P.T.R.C. e dall'art. 15 delle N.T.A. del PTP.

2. In ogni caso deve essere previsto idoneo equipaggiamento lungo l'intero perimetro dell'impianto con essenze arboree ed arbustive, elencate al successivo art. 14 punto 1, onde mitigare l'impatto visivo dell'impianto.

ART. 6 ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Le attività estrattive sono normate dalla L.R. 44/'82 e dalle direttive in materia di attività estrattive riportate all'art. 17 delle N.d.A. del PTRC e dall'art. 16 delle N.d.A. del PTP.

Il Piano riporta a titolo ricognitivo le principali delimitazioni delle attività estrattive in atto e dismesse presenti sul territorio comunale.

2. Tra i criteri di valutazione delle autorizzazioni di nuove attività estrattive o di ampliamento di quelle esistenti, il Comune considererà in modo particolare la reale possibilità di ripristino morfologico dell'area e/o la possibilità di realizzarvi opere di pubblica utilità. Non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive nelle zone di tutela ambientale individuate nelle tavole di piano né l'ampliamento di quelle esistenti.

3. Verranno favoriti gli interventi sulle aree già oggetto di escavazione, soprattutto se finalizzati ad un ripristino ambientale complessivo.

4. Nel progetto di ripristino ambientale - a firma di tecnici abilitati ed esperti in materia di ricomposizione naturalistica - si deve tener conto dei seguenti principi:

- ripristino di un paesaggio naturaliforme, con valutazione della qualità ecosistemica dell'intorno "non antropizzato", adoperandosi affinché il ripristino dell'area riporti verso un pari livello di stabilità;
- rimodellazioni morfologiche con pendenze di sicurezza: se il progetto prevede un recupero naturalistico del sito dovrà essere adottata una pendenza irregolare, con alternanza di zone più ripide con ambiti di piano;
- attenzione agli equilibri idrologici, soprattutto a riguardo della regimazione delle acque meteoriche, prevedendo una rete di canalette e fossati di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali;
- garantire la buona riuscita della copertura vegetale attraverso opere di ingegneria naturalistica, adeguata scelta delle specie arboree ed arbustive e di quelle erbacee da impiegare nel rinverdimento, nonché la ipotesi di un periodo di manutenzione in cui siano previsti ulteriori impianti integrativi per integrare le fallanze. Dovrà inoltre essere garantito il riporto di terreno vegetale sul fondo cava, sui gradoni, sulle aree sub-pianeggianti per uno spessore non inferiore ai 50 cm.;
- incremento della biodiversità e della varietà degli assetti paesaggistici;
- sviluppo di habitat favorevoli al ripopolamento animale, favorendo la diffusione di specie arbustive ed arboree fruttificanti in diversi periodi dell'anno, a supporto di popolazioni, specie ornamentali;
- ricercare possibilità di uso ad attività educative, come sorta di laboratori biologico-naturalistici all'aperto ("ecomusei"), in cui venga visualizzato il disegno complessivo degli interventi ed il significato ecologico di quelli mirati al recupero ambientale, con la partecipazione delle scuole ed associazioni abilitate.

5. Gli oneri di indennizzo da parte del titolare della concessione vengono fissati, attraverso una apposita convenzione che garantisca una congrua fidejussione, in misura pari almeno al costo del ripristino attualizzato.

ART. 7 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI DIFESA DEL SUOLO, DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE

1. Per il miglioramento della rete idrografica collinare sono incentivati gli interventi di regimazione delle valli e degli impluvi naturali mediante opere classiche di sistemazione forestale quali briglie, presidi di sponda, casse di colmata per il trasporto solido, recupero e stabilizzazione di modeste frane in pendio, etc. L'Amministrazione comunale potrà concorrere a sostegno di iniziative private in tal senso sia dal punto di vista tecnico che economico, di concerto con gli Organi regionali competenti (Servizio Forestale Regionale, Genio Civile, etc.), così come indicato anche all'art. 6.

2. L'Amministrazione comunale organizza e coordina gli interventi territoriali di pertinenza delle singole aziende ammessi a contributo comunitario (Reg. CEE 2078/92) e 2080/92) relativamente a:

- creazione e/o mantenimento di siepi naturali, arbustive o arboree, di boschetti e/o macchie boscate, utilizzando essenze tipiche della zona,
- ripristino e/o mantenimento di alberature e tracciati interpoderali,
- conservazione e/o ripristino delle sistemazioni dei terreni collinari in pendio: terrazzamenti, lunette e ciglionamenti,
- manutenzione di sentieri, di piste di accesso ai pascoli, ai boschi, anche ai fini di una migliore fruizione turistica,
- imboschimento delle superfici agricole.

3. La pulizia della rete di scolo privata, condotta in solido dagli utilizzatori in proporzione del beneficio ritratto, deve avvenire annualmente e consta di:

- potatura di contenimento della vegetazione arboreo-arbustiva;
- eliminazione della vegetazione sita all'interno dell'alveo o che comunque limiti il naturale deflusso delle acque;
- pulizia degli alvei dai residui terrosi, da pietre, immondizie, etc.

4. In sede di esecuzione di tali interventi, vanno conservati i caratteri di naturalità connessi alla rete idrografica, utilizzando le idonee tecniche di ingegneria naturalistica ed adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici.

5. Debbono essere tutelate le sistemazioni idraulico-agrarie di collina ed incentivate le fasce boscate di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua al fine di migliorare il consolidamento idrogeologico e contenere l'apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola.

6. Tutti gli interventi di urbanizzazione dovranno essere rivolti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni esistenti prevedendo in ogni caso il ripristino della loro funzionalità; è vietato perciò interrompere o impedire il deflusso superficiale di fossi o canali senza prevedere un nuovo recapito per le acque di scorrimento eventualmente intercettate. La domanda di autorizzazione o concessione deve riportare lo stato planialtimetrico dello stato di fatto e di progetto.

7. Sono altresì vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi in assenza di uno specifico progetto che garantisca un alternativo percorso "a giorno" delle acque e del loro nuovo recapito.

ART. 8 TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICO-AMBIENTALI

1. Formazioni arboree lineari:

Per le formazioni arboree lineari (piantate, alberate, siepi, etc.) presenti sul territorio comunale e individuate nel Piano valgono le seguenti norme:

- l'abbattimento di alberi con diametro superiore a 50 cm. misurato all'altezza di 1,30 m. da terra (circonferenza maggiore di 125 cm.) - ad esclusione di quelli appartenenti agli interventi di legnatico e su alberi da frutto e di coltivazione - deve essere comunicato al Comune per il rilascio della autorizzazione;
- le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sotto espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro un anno dalla data di autorizzazione;
- nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc. - anche in attuazione anche del Reg. CEE 2080/92- vanno preferibilmente impiegate le seguenti specie vegetali indigene e naturalizzate:

- <i>Acer campestre</i>	acero di campo, oppio
- <i>Acer platanoides</i>	acero riccio
- <i>Alnus glutinosa</i>	ontano
- <i>Amelanchier ovalis</i>	pero corvino
- <i>Carpinus betulus</i>	betulla
- <i>Celtis australis</i>	bagolaro
- <i>Corylus avellana</i>	nocciolo
- <i>Cornus mas</i>	corniolo
- <i>Crataegus spp.</i>	biancospino
- <i>Euonymus europea</i>	evonimo, berretta del prete
- <i>Fraxinus angustifolia</i>	frassino ossifilo
- <i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore
- <i>Fraxinus ornus</i>	orniello
- <i>Genista germanica</i>	ginestra spinosa
- <i>Hippophae rhamnoides</i>	olivello spinoso
- <i>Ilex aquifolium</i>	agrifoglio
- <i>Juglans regia</i>	noce
- <i>Juniperus communis</i>	ginepro comune
- <i>Laburnum anagyroides</i>	maggiociondolo
- <i>Ligustrum vulgare</i>	ligustrello
- <i>Malus domestica</i>	melo
- <i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico
- <i>Mespilus germanica</i>	nespolo
- <i>Morus alba</i>	gelso bianco
- <i>Morus nigra</i>	gelso nero
- <i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
- <i>Pinus nigra</i>	pino nero
- <i>Pinus sylvestris</i>	pino silvestre

- Populus alba	pioppo bianco
- Populus nigra	pioppo nero
- Populus tremula	pioppo tremulo
- Prunus avium	ciliegio selvatico
- Prunus cerasus	ciliegio montano
- Prunus mahaleb	ciliegio canino
- Prunus padus	pado
- Prunus spinosa	prugnolo
- Pyrus communis	pero
- Pyrus pyraster	perastro
- Quercus cerris	cerro
- Quercus petraea	rovere
- Quercus pubescens	roverella
- Quercus robur	farnia
- Rhamnus cathartica	spino cervino
- Rhamnus frangula	frangola
- Rosa canina	rosa di macchia
- Salix spp.	salici
- Sambucus nigra	sambuco nero
- Sambucus racemosa	sambuco rosso
- Sorbus domestica	sorbo domestico
- Sorbus torminalis	ciavardello
- Spartium junceum	ginestra odorosa
- Tilia cordata	tiglio selvatico
- Tilia platyphyllos	tiglio nostrale
- Ulmus minor	olmo campestre
- Viburnum lantana	lantana
- Viburnum opulus	pallon di maggio

• **le potature:**

- non sono ammesse le capitozzature, salvo nelle pratiche agrarie;
- tutti gli alberi ed in particolare quelli segnalati, appartenenti a formazioni arboree lineari, specialmente se posti lungo vie di transito o piazze veicolari, vanno difesi contro i danni meccanici da parte dei veicoli. In condizioni normali e soprattutto quando si effettuano cantieri di lavoro; vanno altresì difese le radici in caso di ricarica di terreno, di movimenti di terreno e/o scavi. Va garantita alla base dell'albero una superficie "copritornello" forata, non impermeabile. Possono essere realizzate griglie metalliche e pavimentazioni drenanti, il diametro della zona deve essere minimo 1,50 metri.

2. Esempari vegetali isolati

Appartengono a questa categoria tutti gli alberi con diametro del fusto -misurato ad 1,30 metri da terra- superiore ad 50,00 cm anche se non specificatamente individuati nelle tavole di piano.

L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati dal Comune.

Le piante tagliate o delle quali se ne sia causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga.

Per gli esemplari vegetali isolati valgono le prescrizioni di difesa di cui al punto precedente: per una corretta integrità dell'esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che lo deturpi o lo danneggi.

3. Parchi e giardini storici

Sono vietati smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni e le relazioni tra i suddetti beni ed il relativo contesto.

Saranno adottate misure volte a riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione.

Saranno conservati i beni storico/architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto all'uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree.

Non é ammessa la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e vanno mantenuti in efficienza gli elementi di arredo storici presenti, quali: muri di recinzione, viali, pavimentazioni, serre, gazebo, etc..

ART. 9 TUTELA DEI BOSCHI

1. Nel Piano sono riportate le superfici boscate esistenti, così come definite dall'art. 14 della L.R. 52/1978, e vincolate dall'art. 1 punto g) della Legge 22/8/1985 n. 431, in applicazione delle indicazioni del PTRC all'art. 50 delle N.d.A. e di quelle del PTP all'art. 22 N.d.A.

Nel caso emergano discrepanze fra la cartografia di piano e la situazione reale dei luoghi, sarà richiesto il parere (vincolante) ai Servizio Regionale Forestale di Vicenza.

2. L'Amministrazione comunale, promuove, organizza e coordina gli interventi territoriali di pertinenza delle singole aziende ammessi a contributo comunitario (Reg. CEE 2080/92) relativamente a:

- ricostituzione di boschi degradati, attraverso interventi di rinfoltimento e riceppatura,
- cure colturali per il miglioramento dei boschi (ripuliture nei cedui e nelle fustaie) e potature di risanamento,
- conversioni (da ceduo a fustaia, da ceduo semplice in ceduo composto) e trasformazioni delle superfici boschive,
- costruzione o adeguamento di strade forestali.

3. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco. Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.

4. E' vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi regionali competenti e fatte salve le opere a servizio dei boschi stessi.

5. Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvata dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 83 del 18/12/1980.

6. La viabilità e circolazione sulle strade silvo-pastorali é normata dalla L.R. 31 marzo 1992, n. 14 e dall'eventuale Piano della viabilità Silvo-Pastorale emanato dalla Amministrazione Provinciale.

7. Sono vietati la conversione ed il mutamento dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici. E' vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito almeno un taglio per l'avviamento ad alto fusto con risultati tecnicamente idonei. Nelle fustaie con resti di ceduo l'utilizzazione delle latifoglie deve essere subordinata all'avviamento ad alto fusto dei migliori esemplari. Nell'esercizio della potestà di tutela ambientale attribuita al Sindaco dalla L.R. n. 33/1985, l'Amministrazione comunale, attraverso la propria C.E.C., stabilisce quali sono gli eventuali boschi da convertire e le modalità di conversione, siano essi cedui o di alto fusto.

8. Per i boschi di protezione esistenti sui versanti riparii dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto.

9. Il Comune potrà fornire, di concerto con il Servizio Forestale Regionale, indicazioni e criteri di massima per i Piani di Assestamento forestale. I Piani di Assestamento vanno comunicati al Comune.

ART. 10 FASCE VERDI A MASCHERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI

1. Nelle tavole e nella disciplina di piano sono indicate le fasce verdi di rispetto da predisporre a mascheramento delle attività produttive: di seguito vengono specificati gli interventi da porre in atto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano.

2. Per le zone industriali si prevedono alcune tipologie di sistemazione a verde basate su schemi tipologici e indicazioni normative - che tendano a mitigare i contrasti, tra i diversi elementi : campagna, pista ciclabile, sede stradale, parcheggi, area industriale vera e propria.

Le indicazioni generali valgono anche per le nuove opere di sistemazione esterna e di arredo urbano in tutte le altre zone ad esse assimilabili.

3. Le tipologie proposte da verificarsi puntualmente in fase esecutiva sono le seguenti in funzione delle diverse situazioni:

TIPOLOGIA A)

Ai lati della pista ciclabile (nel caso in cui tra zona produttiva e campagna sia posta una pista ciclabile)

- Sul lato verso la campagna andrà messo a dimora un filare alberato (gelsi) che richiami i caratteri del circostante paesaggio agrario e permetta l'apprezzamento visivo verso l'ambito rurale.
- All'interno é opportuna una separazione formale e funzionale della pista attraverso la creazione di un mascheramento arboreo-arbustivo.
- Esso sarà costituito da un siepone irregolare di arbusti inframmezzati da alberature di seconda grandezza. Tutte le piante appartengono all'orizzonte pedo-climatico locale, a foglia caduca.

Gli elementi tecnici sono i seguenti:

- A- filare alberato (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):
 1. specie da impiegare: *Morus alba* (gelso)
 2. dimensioni piante: altezza min.: 3,5 m - circonferenza del fusto: cm. 18-20
 3. interasse nella messa a dimora: 6 m
 4. al piede va costituito un prato rustico con le seguenti specie:
 - Lolium perenne* 15%
 - Poa pratensis* 25%
 - Festuca rubra* 30%
 - Festuca ovina* 30%
 5. dose di seme del miscuglio: 25-30 gr/mq
- B- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):

ALBERI

 1. specie e circonferenza fusto: *Carpinus betulus* (carpino bianco) crf 14-16 cm
Ostrya carpinifolia (carpino nero) crf 14-16 cm
Acer platanoides (acero riccio) crf 18-20 cm
Fraxinus ornus (orniello) crf 14-16 cm
 2. distanza di posa: irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m.

ARBUSTI

 3. specie ed altezze minime: *Rosa rugosa* (rosa rugosa), h 60-80 cm
Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120 cm
Cornus mas (corniolo), h 80-100 cm
Corylus avellana (nocciolo), h 100-120 cm
Amelanchier ovalis (pero corvino), h 80-100 cm
 4. densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato.

TIPOLOGIA B)

Attorno alla sede stradale (nel caso in cui tra la zona industriale e la campagna sia interposta una strada)

- Sul lato verso la campagna, a protezione visiva da e verso la campagna o come separazione con l'eventuale tracciato della pista ciclabile, va posto un mascheramento arboreo-arbustivo.
- Verso l'altro lato, interno, potendo usufruire di una ampiezza maggiore (5-10 m) é possibile intervenire con la messa a dimora di un sistema vegetale di protezione più spesso di quello presente sul lato esterno. Si tratta ancora di un mascheramento arboreo-arbustivo, ma con uno spessore arbustivo maggiore, variabile tra 2,5 e 5 m e con andamento naturaliforme.

Gli elementi tecnici sono i seguenti:

- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m);
- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza fascia verde: da 5 a 10 m):

ALBERI

- specie e circonferenza fusto: *Carpinus betulus* (carpino bianco) crf 14-16 cm
Ostrya carpinifolia (carpino nero) crf 14-16 cm
Acer platanoides (acero riccio) crf 18-20 cm
Fraxinus ornus (orniello) crf 14-16 cm
- distanza di posa: irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m.

ARBUSTI

- specie ed altezze minime: *Rosa rugosa* (rosa rugosa), h 60-80 cm
Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120 cm
Cornus mas (corniolo), h 80-100 cm
Corylus avellana (nocciolo), h 100-120 cm
Amelanchier ovalis (pero corvino), h 80-100 cm
- densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato,
- larghezza fascia arbustiva: variabile da 2,5 a 5 m, il più possibile con andamento naturale.
- ai bordi della fascia verde va costituito un prato rustico con le seguenti specie:

Lolium perenne 15%
Poa pratensis 25%
Festuca rubra 30%
Festuca ovina 30

- dose di seme del miscuglio: 25-30 gr/mq

TIPOLOGIA C)

Parcheggi inerbiti ed alberati

Nei tratti adiacenti alla viabilità veicolare con profondità di almeno 5 metri è possibile creare dei parcheggi nel rispetto delle indicazioni del codice della strada.

Tali superfici possono essere inerbite ed alberate. E' infatti possibile realizzare parcheggi inerbiti, adottando opportune tecnologie costruttive, soprattutto in relazione al substrato costitutivo ed al miscuglio di Graminacee.

Le alberature devono essere impalcate ad una congrua altezza ed avere un portamento aperto della chioma.

Gli elementi tecnici sono i seguenti:

- prato carrozzabile alberato (larghezza fascia: min 5 m):

ALBERI (H di impalcatura minima: 2,0 m)

- specie e circonferenza fusto: *Albizia julibrissin* (albizia) crf 18-20 cm
Acer platanoides (acero riccio) crf 18-20 cm
Sophora japonica (sofora) crf 18-20
- distanza di posa: regolare, di 5-6 m
- posa di paletti o shelters di protezione dagli urti.

PRATO

- substrato drenante/portante costituito da una opportuna miscela di inerti vulcanici (lapillo, pomice, vulcaniti, ecc.) per uno spessore di almeno 20 cm.
- miscuglio costituito dalle seguenti specie

Lolium perenne 10%
Poa pratensis 10%
Festuca arundinacea 80%

- dose di seme: 35-40 gr/mq

Le tipologie proposte possono venire articolate e combinate in diversi modi a seconda delle condizioni esterne, degli elementi da utilizzare, dello spazio a disposizione ed, infine, delle scelte tecnico-progettuali adottate.

TIPOLOGIA D)

Al bordo della zona produttiva (nel caso in cui la zona produttiva confini direttamente con la campagna)

Nel territorio agricolo posto a bordo della zona produttiva, per una profondità non superiore a 10ml, è ammessa la realizzazione di una fascia verde di protezione (non computabile ai fini edificatori) avente le seguenti caratteristiche:

A- filare alberato (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):

5. specie da impiegare: *Morus alba* (gelso) e altra essenza autoctona;
6. dimensioni piante: altezza min.: 3,5 m - circonferenza del fusto: cm. 18-20
7. interasse nella messa a dimora: 6 m ;al piede va costituito un prato rustico.

• B- mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m):

ALBERI

2. specie e circonferenza fusto: *Carpinus betulus* (carpino bianco) crf 14-16 cm
Ostrya carpinifolia (carpino nero) crf 14-16 cm
Acer platanoides (acero riccio) crf 18-20 cm
Fraxinus ornus (orniello) crf 14-16 cm
2. distanza di posa: irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m.

ARBUSTI


3. specie ed altezze minime: *Rosa rugosa* (rosa rugosa), h 60-80 cm
Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120 cm
Cornus mas (corniolo), h 80-100 cm
Corylus avellana (nocciolo), h 100-120 cm
Amelanchier ovalis (pero corvino), h 80-100 cm
4. densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato.

All'interno di tali fasce, compatibilmente con l'esigenza primaria di conseguire un'adeguata schermatura mediante profili naturaliformi di profondità variabile tra 5 e 10 ml, possono essere consentiti parcheggi inerbiti ed alberati adottando opportune tecnologie costruttive, soprattutto in relazione al substrato costitutivo ed al miscuglio di Graminacee. Le alberature devono essere impalcate ad una congrua altezza ed avere un portamento aperto della chioma.


ART. 11 BARRIERE ANTIRUMORE

1. La sistemazione della fascia di rispetto stradale deve innanzitutto essere funzionale alla protezione degli insediamenti dal rumore concorrendo a separare, anche visivamente, gli stessi dalla grande viabilità. L'attuazione degli interventi, che potrà essere di iniziativa pubblica o privata, previo nulla osta della autorità preposte, avverrà sulla base dei seguenti schemi, fatta salva la possibilità di apportare quelle variazioni che fossero concordate con le autorità stesse:


SEZIONE N.1: strada a quota campagna



SEZIONE N.2: strada in rilevato medio basso



SEZIONE N.3: strada in trincea



ART. 12 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO

1. In adeguamento a quanto previsto dagli artt. 21-22-23-24-25 N.d.A. del PTP relativamente al sistema paesaggistico-ambientale, il Comune individua le aree in cui le tipologie del paesaggio rurale si presentano ancora largamente integre e riconoscibili, definendone la tutela degli elementi componenti e le relazioni caratterizzanti l'agroecosistema. Le aree agricole presentano tre tipologie principali di paesaggio agrario:

- paesaggio forestale della media e alta collina, con presenza di bosco, prati arborati, scarsa o nulla edificazione;
- paesaggio delle colture specializzate, comprendente la fascia pedecollinare di Marostica, adibito eminentemente a colture legnose di pregio (vite, olivo, ciliegio), con ricchezza di vegetazione arborea, notevole presenza di masiere e terrazzamenti in sasso, presenza di edificazione;
- paesaggio del seminativo verso la pianura con predominanza delle coltivazioni di seminativi e prati, con presenza o meno di alberature.

2. Per il paesaggio forestale, così come indicato anche all'art. 22, N.d.A. PTP, viene attuata una puntuale delimitazione dello stesso con finalità di dettare una disciplina adeguata a conservare e valorizzare gli ecosistemi forestali nella loro complessità, recependo nei piani di assestamento forestale gli indirizzi silvicolture contenuti.

In ogni caso vale quanto riportato nel precedente art. 9 "Tutela dei boschi".

3. Nelle aree con presenza rilevante di colture specializzate e masiere valgono le seguenti indicazioni:

- è opportuno proteggere con siepi fitte i prati stabili dalle strade, nonché le rogge impiegate per l'irrigazione; vanno realizzati interventi di valorizzazione ai fini ricreativi (aree di sosta, percorsi ciclabili e pedonali, etc.) dei prati quando non più funzionali all'allevamento, tramite appositi contratti con i coltivatori, in applicazione del Reg. CEE 2078/82, così come indicato in precedenza all'art. 8;
- nella progettazione e realizzazione di ogni opera di trasformazione non agraria o forestale debbono essere previste e prescritte le opere di ricomposizione paesaggistica ed ambientale. Nel caso in cui il programma dei lavori di ricomposizione preveda interventi anche successivi al completamento dell'opera per cui è stata richiesta la concessione, questa verrà rilasciata soltanto previa stipula di convenzione urbanistica (art. 63 L.R. 61/1985) regolatrice della realizzazione e del collaudo di tali interventi e della prestazione di congrua garanzia, nella misura del 50% rispetto al costo del ripristino;
- con riferimento ad un congruo intorno, il paesaggio agrario e rurale in cui sono inseriti gli edifici di interesse storico-architettonico, nonché gli interventi su complessi di archeologia agro-industriale, eventuali mulini, portali, etc., dovranno concorrere a conservare e valorizzare il quadro paesaggistico.

4. Per le aree con presenza rilevante di seminativi (pianura) vale quanto segue:

- il Comune, come indicato in precedenza, esegue una azione di informazione, coordinamento e promozione presso i coltivatori, tramite le rispettive organizzazioni professionali, circa le opportunità previste dai Regolamenti comunitari 2078/92 e 2080/92, in materia di agricoltura ed ambiente;
- il Comune può realizzare contratti con i coltivatori per la messa a dimora in azienda degli alberi secondo le disposizioni della L. 113/1991 ("un albero per ogni neonato");
- il rilascio di concessioni edilizie va collegato a misure volte a favorire l'impianto di alberi, siepi e sistemazioni a verde nelle aree di pertinenza delle costruzioni rurali.

PARTE A	2
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI - SCHEDATURA	2
ART. 3 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	4
2.2 RICOMPOSIZIONE DELLE COPERTURE ALTERATE	5
ART. 4 ALTEZZE DEI LOCALI	8
ART. 5 AREE SCOPERTE PERTINENZIALI	8
PARTE B	9
ART. 1 DIFESA E RISPETTO DEL SUOLO	9
ART. 2 ZONE A RISCHIO IDRAULICO	9
ART. 3 ZONE DI TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E DELLE ACQUE PUBBLICHE VINCOLATE	9
ART. 4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO	10
ART. 5 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	10
ART. 6 ATTIVITA' ESTRATTIVE	10
ART. 7 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI DIFESA DEL SUOLO, DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE	11
ART. 8 TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICO-AMBIENTALI	12
ART. 9 TUTELA DEI BOSCHI	14
ART. 10 FASCE VERDI A MASCHERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI	14
ARBUSTI	17
ART. 11 BARRIERE ANTIRUMORE	17
ART. 12 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO	19